



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 17.07.2012 - CONVOCATA ALLE ORE 18,00

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA APERTA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Annalisa Marchi (Sindaco)	X	
Primo Bosi	X	
Rita Delfino	X	
Daniela Pieragnoli	X	
Andrea Barni	X	
Sandra Ottanelli	X	
Antonella Mennini	X	
Paolo Lavischi	X	
Anna Teresa Salierno	X	
Simona Vitarini		X
Leonardo Angeletti	X	
Roberto Marcelli	X	
Giuseppe Antonio La Gamba	X	
Alessandro Baldi		X
Matteo Gelli		X
Patrizia Mascelloni		X
Massimiliano Masi	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Elisabetta Ciolini, Aurora Castellani, Federica Pacini, Luisa Ciardi.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, Dott.ssa Annalisa Marchi.

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Dott.ssa Carmela Ascantini, Segretario Generale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.: Andrea Barni, Leonardo Angeletti, Massimiliano Masi.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: Tributi - Determinazione dell'aliquota per l'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2012.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL SINDACO

cede la parola al Vicesindaco Primo Bosi, che illustra l'atto iscritto all'Ordine del Giorno.

Interviene il consigliere Sandra Ottanelli, Presidente della competente Commissione Consiliare n. 1, che nella seduta del 17/07/2012 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti.

Prende la parola il Consigliere La Gamba e successivamente replicano il Vicesindaco Bosi ed il Sindaco Marchi.

Nessun altro chiede di parlare ed il Sindaco invita il Consiglio a voler deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 "Entrate e Sviluppo Economico", dott. Stefano Bianchi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 268/2000;

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso all'unanimità dei presenti dalla competente commissione Consiliare n. 1 nella seduta del 17/07/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Astenuti	nessuno
Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 2 (Consiglieri La Gamba e Masi)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 "Entrate e Sviluppo Economico",



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

dott. Stefano Bianchi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dello stesso Presidente, stante l'urgenza;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

L.L.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto:-Tributi-Determinazione dell'aliquota per l'Imposta Municipale Propria(IMU) per l'anno 2012

Propone al Consiglio Comunale

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria.
I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.07.12 ;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Vaiano, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Vaiano.;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011).

Alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Vaiano, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011; -
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,40 %. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. La detrazione è maggiore di € 50,00 per ogni figlio conviventi di età inferiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00. Pertanto la detrazione può arrivare ad un massimo di € 600,00 (€ 400,00 + € 200,00) La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La presente aliquota e detrazione si applica anche alle tipologie di alle lettere a) e b) dell'art.8 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria.
- **Aliquota ordinaria**: 0,93%
- **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C1, C3 e D ad esclusione delle categorie D10, D5 e D3**: 0,90%
- **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A**, ad esclusione della categoria A10, concessi in locazione con regolare contratto a soggetti che eleggono negli stessi la loro residenza anagrafica,: 0,90%
- **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5**: 1,06%
- **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A**, ad esclusione della categoria A10, non occupati, cioè quelli nei quali non esistono soggetti residenti anagraficamente: 1,06 %
- **Aliquota per i terreni edificabili** di cui all'art.6 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria: 1,06 %

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

Visto il Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art.42 D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto lo Statuto Comunale

Si propone di:

1. Di determinare, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al comune dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, le seguenti aliquote per L'Imposta Municipale propria(IMU) anno 2012:
 - **aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,40 %. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. La detrazione è maggiore di € 50,00 per ogni figlio conviventi di età inferiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00. Pertanto la detrazione può arrivare ad un massimo di € 600,00(€ 400,00+€ 200,00) La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La presente aliquota e detrazione si applica anche alle tipologie di alle lettere a) e b) dell'art.8 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria.
 - **Aliquota ordinaria:** 0,93%
 - **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C1, C3, D, ad esclusione delle categorie D10, D5 e D3 :** 0,90%
 - **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A, ad esclusione della categoria A10, concessi in locazione con regolare contratto a soggetti che eleggono negli stessi la loro residenza anagrafica,:** 0,90%



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5:** 1,06%
 - **Aliquota per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A,** ad esclusione della categoria A10, non occupati, cioè quelli nei quali non esistono soggetti residenti anagraficamente: 1,06 %
 - **Aliquota per i terreni edificabili** di cui all'art.6 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria: 1,06 %
2. Dare che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata
 3. Di fissare in €. 2.519.614,00 la previsione dell'entrata anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria(IMU) di cui: per abitazione principale €.778.000,00 e per quota spettante al comune altri immobili €.1.741.614,00.
 4. Di provvedere ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, così come disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, con nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012, dal 16 aprile 2012, alla pubblicazione della delibera sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si propone, inoltre, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Vaiano 02/07/2012



Il responsabile del servizio

(*Dott. Stefano Bianchi*)



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO
Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

SERVIZI FINANZIARI (AREA N. 5)

**OGGETTO: TRIBUTI – Determinazione dell'aliquota per l'Imposta Municipale Propria (IMU)
per l'anno 2012.**

*_*_*

Il sottoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile del Servizio Finanziario:

- vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area 7, Dr. Bianchi Stefano;
- verificata la veridicità della voce di entrata in oggetto nonché la sua corrispondenza con quella previsionale proposta;

esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 co.1 della D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità contabile.

Vaiano 2/07/2012



IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Apollonio Carmelo

